

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. **6412/2023 R.G.** promossa da

M)
contro

B

DECRETO

Il giudice,
esaminati gli atti;
ritenuto che:

- il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è soggetto alla nuova disciplina processuale introdotta dalla c.d. riforma Cartabia;

- nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l'attrice aveva indicato quale prima udienza quella del 15 dicembre 2023;

- la convenuta opposta si è costituita depositando in telematico comparsa di risposta e documenti;

- la convenuta opposta, che già aveva chiesto e ottenuto dal presidente di sezione una anticipazione della prima udienza, chiede inoltre la concessione della provvisoria esecuzione «*in pendenza della prima udienza di comparizione*», con ciò formulando richiesta di fissazione di un'apposita udienza volta alla discussione e alla decisione sull'istanza ex art. 648 c.p.c.;

- l'art. 648 c.p.c. non è stato modificato dalla riforma del 2022 ed il riferimento alla <<*prima udienza*>> - introdotto con la novella del 2013 proprio a confermare la possibilità, e di regola la doverosità, dell'adozione di un provvedimento sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione sin dal primo contatto tra parti e giudice ed anche anteriormente al formarsi delle barriere preclusive di merito e istruttorie (in tale senso, peraltro, era orientata la prevalente giurisprudenza successiva all'entrata in vigore della c.d. miniriforma del 1990 introdotta con la l. n. 535/90) - non impone oggi un esclusivo richiamo all'udienza ex art. 183 c.p.c. così come disciplinata dalla riforma Cartabia;

- la nuova disciplina processuale, in assenza di contrarie indicazioni, non è di ostacolo ad una decisione sull'istanza ex art. 648 c.p.c. resa all'esito di una udienza anteriore a quella regolata dal novellato art. 183 c.p.c. (alla quale si riferiscono, tra gli altri, gli artt. 171-*bis* e 172-*bis* c.p.c.): dunque, è tuttora possibile, così come lo era nei procedimenti instaurati prima del 1° marzo 2023, assumere allo stato degli atti, ossia quando non sono ancora compiutamente maturate le preclusioni assertive e istruttorie, una decisione che conceda o neghi la provvisoria esecuzione del decreto opposto;

- peraltro, ove l'opponente chieda la sospensione ex art. 649 c.p.c. non si è mai dubitato della possibilità di fissare una apposita udienza anteriore a quella di prima comparizione e trattazione;



- va dunque fissata udienza per la discussione della sola istanza *ex art.* 648 c.p.c., senza necessità di comparizione personale delle parti, con termine all'opponente sino al 25 SETTEMBRE 2023 per eventuale brevissima memoria;

- avuto riguardo alle già programmate udienze, è opportuno un differimento, ai sensi dell'art. 171-*bis*, comma 3, c.p.c., della prima udienza *ex art.* 183 c.p.c.: dalla nuova data decorrono i termini indicati dall'art. 171-*ter* c.p.c.;

P.Q.M.

- visti gli artt. 175 e 648 c.p.c.,

fissa per la sola discussione sull'istanza *ex art.* 648 c.p.c. l'**udienza 28 settembre 2023 ore 9,30**, con termine all'opponente per eventuale brevissima memoria sino al 25 settembre 2023;

- visto l'art. 171-*bis*, comma 3, c.p.c.,

fissa per la comparizione delle parti e la trattazione *ex art.* 183 c.p.c. la nuova **udienza 30 novembre 2023 ore 10,00**, data rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'art. 171-*ter* c.p.c.;

- **invita** sin d'ora le parti ad una definizione amichevole.

Bologna, 21 settembre 2023

Il giudice
Antonio Costanzo

